

# COMUNE DI SORISO

## Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

**OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 “FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA” E 4 “FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA”.**

L'anno duemilasei, addì VENTICINQUE del mese di gennaio, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal segretario comunale, verbalizzante, dott. Giovanni Besozzi, la presenza in aula dei Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

	PRESENTI	ASSENTI
Monti Felice	X	
Pini Maria Luisa		X
Massara Valentino	X	
Mora Roberto	X	
Chiarello Raffaella	X	
Ravizza Michele	X	
Zonca Giorgio	X	
Romanati Gino	X	
Vallerani Claudia	X	
Cerutti Aldo	X	
Marelli Giuseppina		X -GIU
Mongini Alessandra	X	
Ramundo Emilio		X

Constatato il numero legale, il Sindaco, Sig. Felice geom. Monti, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 “FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA” E 4 “FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA”.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 25 giugno 2004, ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio tipo della Regione, secondo le modalità previste dall’art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 – norme in materia edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56;
- la Delibera di approvazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 19.08.2004;
- l’art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia – del regolamento edilizio vigente recita:

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede e da n.5 (cinque) componenti eletti dal Consiglio comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

- L’art. 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia – del regolamento edilizio vigente recita:

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese, *qualora ne ricorrano i presupposti*, e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o di D.I.A.; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro *o su apposite schede, preventivamente predisposte, anche avvalendosi di attrezzature informatiche.*
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

- La Prefettura di Novara con nota datata 09/05/2005, prot. 559/1.13.4 II Area EE.LL., ha trasmesso il parere espresso dal Consiglio di Stato – Commissione Speciale del 21 maggio 2003- sezione 492/1999 sul quesito del Ministero dell'Interno in merito alla composizione della commissione edilizia:

QUESITO: viene richiesto, con riferimento alle modifiche apportate all'assetto normativo degli Enti Locali della legge n. 127/97, poi recepite nell'art. 107 del T.U. n. 267 del 2000, se la Commissione edilizia comunale possa essere tuttora composta anche da organi politici quali i Consiglieri Comunali, l'Assessore competente al Settore urbanistico ovvero dal Sindaco;

PARERE: viene evidenziato che “la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazione e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale”; viene altresì specificato che “qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti Locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche”.

La Regione Piemonte, Assessorato Politiche Territoriali, con nota prot. 21210/19, datata 09/06/2005, avente per oggetto: “ Composizione della Commissione edilizia comunale. Presenza dei Politici, comunicato dall'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, “ tra l'altro fa presente quanto segue:

- La materia è disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che, all'articolo 4, offre criteri molto flessibili per la composizione della Commissione edilizia e non richiede mai la presenza dei politici in commissione.
- Il Regolamento "Tipo" proposto dalla Regione Piemonte con la DCR 548 – 9691 del 29 luglio 1999, ed utilizzato dalla maggior parte dei Comuni (come ha fatto Soriso) effettivamente, all'articolo 2, comma 2, stabilisce che "la commissione è composta dal Sindaco, o dall'Assessore suo delegato, che la presiede" ed è quindi in contrasto con il principio di separazione enunciato nella legislazione vigente.
- Il testo proposto all'articolo 2, comma 2, non è tassativo: nelle istituzioni fornite per la compilazione dell'articolo si consente che il Comune possa, "in conformità al testo Tipo, stabilire altre modalità per l'individuazione del Presidente della Commissione, non prevedere membri di diritto, o prevederne altri rispetto a quelli indicati".
- E' quindi facoltà dei Consigli Comunali modificare le disposizioni del regolamento edilizio escludendo dalla commissione la presenza di organi politici ed individuare il Presidente della stessa nel modo che riterranno più opportuno e consono alle esigenze locali.
- La modifica rientra tra quelle conformi al tipo, ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera del Consiglio Comunale che l'avrà approvata (legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 3, comma 3);
- Copia della modifica dovrà essere inviata alla Regione ( legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 3, comma 4).

Tenuto conto di quanto sopra si procede:

- alla modifica dell'art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia – del vigente regolamento Edilizio nel seguente modo:

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. **6 (sei)** componenti eletti dal Consiglio comunale. **Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dai membri della Commissione, prescegliendoli tra i 6 componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, nel corso della prima seduta, con separata votazione.**
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, **tra i quali un esperto che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali.**
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificato a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

**10. Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dell'intervenuta costituzione della Commissione Edilizia, notifica la nomina ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano d'età tra i presenti.**

- alla modifica dell'art. 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia – del regolamento edilizio vigente nel seguente modo:

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese, *qualora ne ricorrano i presupposti*, e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

**2. Le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono svolte dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica – Tecnico - Manutentiva. In caso di assenza o impedimento dello stesso, svolgerà temporaneamente le funzioni di Segretario un componente della Commissione, nominato seduta stante dal Presidente**

3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o di D.I.A.; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere, **per iscritto, all'Amministrazione Comunale** di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro *o su apposite schede, preventivamente predisposte, anche avvalendosi di attrezzature informatiche.*

**10.** Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

**11.** Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

- Accertato che le modifiche proposte sono conformi alle indicazioni contenute nelle "Istruzioni generali" della D.C.R. n. 548/9691 del 29.07.1999 di approvazione del testo del Regolamento Edilizio tipo cui tutti i Comuni della Regione Piemonte dovevano uniformarsi;
- Vista la legge Regionale 8.07.1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge Regionale 05.12.1977, n.56 "Tutela ed uso del suolo") ed in particolare l'art.3;
- Vista la legge Regionale 03.04.1989, n.20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) ed in particolare l'art.14;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

### **SI PROPONE**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione degli artt. 2 – Formazione della Commissione Edilizia – e 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia – del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L.R. 08.07.1999, n. 19 con i seguenti testi:

art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia

**1.** La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

**2.** La Commissione è composta da n. **6 (sei)** componenti eletti dal Consiglio comunale. **Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dai membri della Commissione, precegliendoli tra i 6 componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, nel corso della prima seduta, con separata votazione.**

**3.** I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, **tra i quali un esperto che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali.**

**4.** Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

**5.** La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

**6.** I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

**7.** I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

**8.** La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

**9.** I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

**10. Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dell'intervenuta costituzione della Commissione Edilizia, notifica la nomina ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano d'età tra i presenti.**

Art. 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia

**1.** La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese, *qualora ne ricorrano i presupposti*, e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

**2. Le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono svolte dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica – Tecnico - Manutentiva. In caso di assenza o impedimento dello stesso, svolgerà temporaneamente le funzioni di Segretario un componente della Commissione, nominato seduta stante dal Presidente**

**3.** Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

**4.** I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

**5.** Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o di D.I.A.; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

**6.** La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**7.** La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere, **per iscritto, all'Amministrazione Comunale** di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

**8.** La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

**9.** Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro *o su apposite schede, preventivamente predisposte, anche avvalendosi di attrezzature informatiche.*

**10.** Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

**11.** Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

2. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548 – 9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
3. di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;
4. di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente Deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 08.07.1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;
5. di dare altresì atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica – Tecnico – Manutentiva, Arch. Carla Biscuola

Soriso, 19 gennaio 2006

IL SINDACO  
(F.to Geom. Felice Monti)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1°, T.U.E.L. 267/2000, il responsabile del Servizio Tecnico, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Soriso, 19.01.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(F.to Arch. Carla Biscuola)

Il Segretario Comunale Responsabile dell'Area amministrativa generale, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. esprime parere favorevole in relazione alle sue competenze.

Soriso, 19.01.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr. Giovanni Besozzi)

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia ed esauriente discussione durante la quale, tra l'altro:

- il capogruppo di minoranza Cerutti Aldo dice che la problematica potrebbe essere presa in considerazione nell'ambito dell'Unione dei Comuni del Cusio, che ha nello Statuto, tra le proprie finalità anche quella dell'esercizio in forma associata dei servizi tecnico-urbanistici; sostiene inoltre l'utilità nelle piccole realtà della presenza dei politici in Comune e nelle relative commissioni comunali come quella edilizia; conclude questo intervento dicendo: abbiamo un problema, l'avrei ribaltato all'Unione Comuni del Cusio;
- il Sindaco replica dicendo che i servizi tecnico urbanistici non sono ancora stati trasferiti all'Unione, per cui attualmente sono gestiti dai Comuni; è una materia nuova e difficile, il fatto che il servizio tecnico potrebbe essere gestito dall'Unione può solo essere preso in considerazione come auspicio;
- Cerutti Aldo dice di ritenere comunque giuste le modifiche apportate agli artt. 2 e 4 del Regolamento Edilizio previste nella proposta di deliberazione; ribadisce di avere alcune perplessità sull'esonero della parte politica che nei Comuni piccoli "conosce il polso della situazione"; auspica che ci sia un aiuto da parte dell'Unione Comuni del Cusio in quanto, a suo avviso, una Commissione centralizzata potrebbe aiutare a lavorare meglio;
- il Sindaco dice di condividere le perplessità espresse da Cerutti Aldo sull'esclusione della parte politica, però, tenuto conto delle norme vigenti in materia, del parere espresso dal Consiglio di Stato e di quello della Regione Piemonte, Assessorato Politiche Territoriali, citati nella proposta della presente deliberazione, invita il Consiglio Comunale ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

Accertato che le modifiche proposte sono conformi alle indicazioni contenute nelle "Istruzioni generali" della D.C.R. n. 548/9691 del 29.07.1999 di approvazione del testo del Regolamento Edilizio tipo cui tutti i Comuni della Regione Piemonte dovevano uniformarsi;

Ritenute le stesse conformi alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

Vista la legge Regionale 8.07.1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge Regionale 05.12.1977, n.56 "Tutela ed uso del suolo") ed in particolare l'art.3;

Vista la legge Regionale 03.04.1989, n.20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) ed in particolare l'art.14;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**Con dieci voti favorevoli e zero contrari, espressi in forma palese dai dieci presenti e votanti**

### DELIBERA

1. di approvare, la sostituzione degli artt. 2 – Formazione della Commissione Edilizia – e 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia – del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L.R. 08.07.1999, n. 19 con i seguenti testi:

▪ art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. **6 (sei)** componenti eletti dal Consiglio comunale. **Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dai membri della Commissione, presecegliendoli tra i 6 componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, nel corso della prima seduta, con separata votazione.**
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, **tra i quali un esperto che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali.**
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificato a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
10. **Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dell'intervenuta costituzione della Commissione Edilizia, notifica la nomina ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano d'età tra i presenti.**

▪ Art. 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese, *qualora ne ricorrano i presupposti*, e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. **Le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono svolte dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica – Tecnico - Manutentiva. In caso di assenza o impedimento dello stesso, svolgerà temporaneamente le funzioni di Segretario un componente della Commissione, nominato seduta stante dal Presidente**
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula;

dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o di D.I.A.; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere, **per iscritto, all'Amministrazione Comunale** di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro *o su apposite schede, preventivamente predisposte, anche avvalendosi di attrezzature informatiche.*

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

2. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548 – 9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
  3. di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;
  4. di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente Deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 08.07.1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;
  5. di dare altresì atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica – Tecnico – Manutentiva, Arch. Carla Biscuola.
-

Quindi, su proposta del Sindaco

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti dieci favorevoli, espressi, nessun astenuto, nessun contrario**

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(F.to Felice Monti)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni )

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ..... ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

---

---

Per copia conforme all'originale:

Soriso li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**( Dott. Besozzi Giovanni)**

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

---

---